COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 95/2020

Del Comitato Esecutivo

OGGETTO: Adesione alla convenzione PAT "*Servizi di vigilanza attiva e passiva in immobili collocati in provincia di Trento, ad uso vario, appartenenti ad enti ex art. 39bis, c. 3 LP 3/2006 e art. 5 LP 09.03.2016*", lotto n. 8, per la custodia e gestione amministrativa dei Centri di raccolta della Comunità delle Giudicarie - esame e approvazione atto di indirizzo.

L'anno **duemilaventi** addì **cinque**

del mese di **ottobre** alle ore **17.30**

convocato dal Presidente, con avvisi recapitati ai singoli componenti,

si è riunito attraverso videoconferenza, come da Decreto del Presidente della Comunità prot. n. 3137-21.7 dd. 20.03.2020, il Comitato esecutivo della Comunità delle Giudicarie.

Sono presenti in videoconferenza:

			Assenti
1. **BUTTERINI GIORGIO**	-	Presidente	☐
2. **SIMONI MICHELA**	-	Vicepresidente	☐
3. **BOMBARDA ROBERTO**			☐
4. **FERRAZZA WALTER**			☐

Assiste il Segretario Generale **dott. Michele Carboni.**

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti alla videoconferenza, dichiara aperta la seduta, ed invita il Comitato a deliberare.

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto e prenotato l'impegno

al Cap. ……....

cod.int. ……..……..

del Bilancio ……..…..……

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa. Tiziana Maturi

OGGETTO: Adesione alla convenzione PAT "*Servizi di vigilanza attiva e passiva in immobili collocati in provincia di Trento, ad uso vario, appartenenti ad enti ex art. 39bis, c. 3 LP 3/2006 e art. 5 LP 09.03.2016*", lotto n. 8, per la custodia e gestione amministrativa dei Centri di raccolta della Comunità delle Giudicarie - **esame e approvazione atto di indirizzo.**

IL COMITATO ESECUTIVO

Visto che il Consiglio della Comunità di Valle con deliberazione n. 4 di data 13 gennaio 2020, in base a quanto disposto dall'art. 162 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 267/2000, ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2020-2022 della Comunità delle Giudicarie.

Visto il provvedimento del Comitato Esecutivo n. 1 di data 13 gennaio 2020 avente ad oggetto : "*Art. 169 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e i. – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 – Individuazione degli atti di gestione ed attribuzione delle competenze del bilancio finanziario 2020-2022*";

Visto il nuovo Regolamento di Contabilità della Comunità delle Giudicarie approvato con Deliberazione consigliare n. 37 di data 20 dicembre 2017 avente ad oggetto : "*Art. 152 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e i. – Approvazione nuovo Regolamento di Contabilità della Comunità delle Giudicarie*";

Preso atto che tutti i comuni delle Giudicarie hanno delegato alla Comunità delle Giudicarie, attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione, approvata in data 7 febbraio 2012 dall'Assemblea della Comunità delle Giudicarie con Deliberazione n. 5, avente ad oggetto "*Trasferimento volontario del servizio pubblico locale del ciclo dei rifiuti ivi compresa la relativa Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.)*", la completa gestione del ciclo del rifiuti urbani;

Premesso che nel territorio delle Giudicarie il servizio pubblico locale relativo al ciclo dei rifiuti, ivi compresa la tariffa di igiene ambientale, è gestito dalla Comunità delle Giudicarie in conformità alla specifica convenzione disciplinante il trasferimento volontario dai Comuni alla medesima Comunità di tale servizio;

Premesso altresì che il territorio della Comunità delle Giudicarie è servito, per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, da 15 Centri di Raccolta, adeguati ai sensi del DM 8 aprile 2008 e ss.mm.ii, e che tali centri sono gestiti dalla Comunità stessa attraverso il supporto di personale attinto sia dal "Progettone" per il tramite del Consorzio Lavoro Ambiente, che dalle Cooperative Sociali;

Preso atto che sussisteva fino ad oggi la convenienza economica ad attingere quanto più possibile personale dal "Progettone", data la ridotta quota di compartecipazione a carico della Comunità delle Giudicarie;

Considerati tuttavia i seguenti aspetti:

- Il Progettone non è più in grado di garantire sia numericamente sia come continuità temporale la disponibilità di personale per la gestione operativa dei Centri di raccolta;
- La prospettiva imprescindibile per il futuro, date le esigenze sempre più tecniche e di automatizzazione richieste per la gestione dei centri è che ci si doti via via di personale sempre più qualificato, che il Progettone non è in grado di fornire;
- Si vuole in ogni caso salvaguardare l'aspetto sociale dell'impiego di personale sui centri di raccolta usufruendo delle cooperative sociali;

Rilevato che la durata del servizio richiesto è stata stabilita fino a concorrenza del monte ore reso disponibile dal Lotto 8 della Convenzione in oggetto, quantificabile in circa 24/36 mesi;

Vista la Convenzione avente come committente la provincia Autonoma di Trento, per il Servizio di vigilanza attiva e passiva in immobili collocati in provincia di Trento, ad uso vario (uso ufficio, uso sanitario e socio-sanitario, uso sportivo, ecc.) appartenenti ai soggetti ed enti individuati all'art. 1, comma 3, lettere da A) a D) dell'atto organizzativo dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti;

Visto in particolare il **Lotto n. 8** della Convenzione di cui sopra, di cui al Codice Identificativo di gara n. 69204632BB, relativo agli immobili ubicati nel Trentino Occidentale, entro cui ricade anche il territorio della Comunità delle Giudicarie;

Dato atto che la convenzione di cui ai due punti precedenti ha n. di racc 45694, n. di rep. 28593 e n. di pratica FOSE 664/2019-460, è stata attivata in data 4 giugno 2019 ed ha durata di 48 mesi a decorrere dalla data di attivazione della stessa;

Preso atto che l'aggiudicatario della Convenzione PAT è ASCOOP Società Cooperativa, con sede in Tione di Trento, Via Damiano Chiesa, n. 2/A;

Considerato che le Amministrazioni autorizzate all'utilizzo della convenzione in parola sono fra l'altro i Comuni, le Comunità e le loro forme associative o collaborative;

Vista la seguente documentazione ufficiale pubblicata sul portale di APAC:

- Testo della Convenzione n. 45694/28593 del 4 giugno 2019;

- Capitolato Tecnico;
- Capitolato Amministrativo;
- Offerta Tecnica ASCOOP Società Cooperativa;
- Offerta Economica ASCOOP Società Cooperativa;
- Guida all'uso della Convenzione;

Constatato che le mansioni e le caratteristiche elencate nel suddetto Capitolato Tecnico – Lotto n. 8, coprono la quasi totalità delle esigenze relativa alla gestione dei Centri di raccolta delle Giudicarie, in particolare l'apertura e chiusura degli accessi, la fornitura di istruzioni agli utenti, la gestione del transito in entrata e in uscita di persone, beni e mezzi, la vigilanza, la segnalazione di usure e guasti e così via;

Preso atto che le qualifiche del personale in convenzione si sposano con quelle ritenute adeguate dalla Comunità delle Giudicarie per una gestione professionale e informatizzata dei centri di raccolta, ivi compresa la capacità di utilizzo di personal computer, la registrazione informatica delle utenze, le conoscenze di base di office automation, la tenuta di registri e quant'altro e, non ultime, capacità comunicative e relazionali idonee;

Considerato che le mansioni *aggiuntive* a quelle di base elencate sopra si concretizzano nelle operazioni di apertura e chiusura dei container per i rifiuti, di ordinamento e pulizia del centro, di trattamento dati personali, di idoneità fisica e nell'attività di coordinamento, oltre che in una conoscenza approfondita della gestione dei rifiuti, conoscenza trasmessa peraltro attraverso opportuni momenti di formazione continua organizzati dal personale del Servizio Igiene Ambientale della Comunità delle Giudicarie;

Considerato, in base alle caratteristiche della convenzione, che con l'adesione al servizio si avrebbe un incremento professionale e qualitativo notevole;

Preso atto che dal punto di vista economico, rispetto alla precedente gestione prevalentemente tramite Progettone, vi sarà un incremento in quanto, come detto in precedenza, non sarà in prospettiva più possibile attingere a tale personale caratterizzato da costi ridotti (a carico della Comunità solo il 20% del costo) e che risulta necessario avvalersi comunque di personale sempre più qualificato al fine di garantire un adeguato servizio all'utenza e di avere ragionevole certezza del rispetto delle norme di legge sui rifiuti e sulla sicurezza;

Vista in particolare l'offerta economica di ASCOOP Società Cooperativa, che per i servizi di base indica un costo orario per persona pari ad € 15,50;

Considerato inoltre che, nell'ottica di un sempre più elevato livello qualitativo della raccolta differenziata in ordine all'effettivo recupero del rifiuto potrebbero esservi in futuro estensioni di orario dei Centri di raccolta;

Considerato che in ogni caso per poter proseguire nei prossimi anni con la gestione qualificata dei Centri di raccolta si sarebbe dovuto impiegare personale con costi paragonabili a quelli del contratto Multiservizi e quindi con un incremento di costo analogo se non superiore a quello prospettato dall'adesione alla Convenzione della PAT;

Rilevato peraltro che, in base ai dettami del D.L. 95/2012, denominato "*spending rewiew*", convertito con modificazioni dalla L. 135/2012, in presenza di convenzioni o accordi messi a disposizione da Consip, dalle centrali di committenza regionali di riferimento o attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), è obbligatorio, tolti i casi di urgenza, avvalersi di tali convenzioni;

Verificato che, anche all'interno del panorama normativo provinciale, vi è un indiscusso indirizzo positivo per l'utilizzo delle convenzione, soprattutto quelle messe a disposizione dalla Centrale di Committenza Apac, come dimostra quanto previsto dall'articolo 36 ter 1 della l.p. 23/90;

Rilevato inoltre che, essendo ormai prossima la scadenza del vigente contratto di appalto, si rende necessario procedere all'affidamento del servizio di custodia e gestione amministrativa dei centri di raccolta presenti sul territorio della Comunità delle Giudicarie;

Ritenuto quindi opportuno, per quanto esposto sopra, approvare un atto di indirizzo per aderire alla convenzione in oggetto, precisando che le ore aggiuntive, necessarie per l'espletamento del servizio e non attingibili alla convenzione, ivi compresa la gestione del centro di raccolta di Tione e la sostituzione del personale del Progettone, saranno affidate tramite procedura separata, sotto soglia europea, con appalto riservato alle Cooperative Sociali di tipo "B", nell'ottica di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Richiamato il combinato disposto dall'art. 14, comma 4, lettera a), della L.P. 16.06.2006, n. 3 e ss.mm.ii. "*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*" e dell'art. 15 dello Statuto della Comunità delle Giudicarie, dal quale si evince che è riservata al Comitato Esecutivo l'approvazione del'atto di indirizzo per la successiva predisposizione della determinazione a contrarre ovvero per l'affidamento di servizi e forniture come quello in oggetto;

Stabilito di demandare al Responsabile del Servizio Igiene Ambientale l'adozione di tutti gli atti gestionali conseguenti all'adozione della presente proposta di deliberazione, precisando nel contempo che l'impegno di spesa relativo all'appalto sarà adottato dallo stesso Responsabile con propria determinazione;

Dato atto che l'appalto in oggetto viene finanziato con i fondi derivanti dalla riscossione della Tariffa di Igiene Ambientale

Vista la Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.ii. recante "*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale dd. 22/05/1991 n. 10-40/Leg. recante "*Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23*";

Vista la Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm.ii recante "*[…] Disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni delle legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. […]*";

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.*";

Visto il *Secondo Aggiornamento del Programma di gestione dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata – anno 2018* – approvato con Delibera del Comitato Esecutivo n. 162 di data 22/11/2018;

Visto il "*4° aggiornamento del Piano Provinciale per lo smaltimento dei rifiuti*" approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 2175 di data 9 dicembre 2014;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Norme in materiale ambientale";*

Visto il DM 8 aprile 2008 recante "*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato […]*" e ss.mm.ii;

Vista la parte III del T.U.L.P., approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 1-41/Leg di data 26 gennaio 1987, e successive modifiche e integrazioni,

Vista la Legge provinciale n. 5 di data 14 aprile 1998 in materia di raccolta differenziata;

Visto quanto disposto dal C.E.L. approvato con L.R. 2/2018 di data 03 maggio 2018, dalla L.P. 3/2006 e dallo Statuto della Comunità delle Giudicarie;

Visto l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali disciplinato dalla L.P. 9 dicembre 2015 n. 18;

Accertato che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale come specificato dal vigente P.E.G.

Dato atto è stato acquisito il parere favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 2/2018 di data 03 maggio 2018, mentre per quanto riguarda la copertura finanziaria dell'appalto essa verrà attestata in sede di determinazione a contrarre, assunta dal Responsabile del Servizio Igiene Ambientale, essendo il presente provvedimento un mero atto di indirizzo;

AD UNANIMITA' di voti palesi, espressi ed accertati nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, un atto di indirizzo per l'adesione alla Convenzione provinciale n. 45694/28593 del 4 giugno 2019, Lotto n. 8 "*Servizi di vigilanza attiva e passiva in immobili collocati in provincia di Trento, ad uso vario, appartenenti ad enti ex art. 39bis, c. 3 LP 3/2006 e art. 5 LP 09.03.2016*" per la gestione dei centri di raccolta presenti sul territorio delle Giudicarie, per un periodo stimabile in **24/36 mesi**, sulla base dei documenti citati nelle premesse e reperibili sul sito di APAC;
2. Di demandare al Responsabile del Servizio Igiene Ambientale, con funzione di Responsabile Unico del Procedimento l'adozione di tutti gli atti gestionali conseguenti all'approvazione della presente deliberazione, precisando nel contempo che l'impegno di spesa relativo all'appalto sarà adottato dallo stesso Responsabile con propria determinazione;
3. Di dare atto che gli affidamenti previsti nel presente provvedimento, verranno finanziati con fondi derivanti dalla riscossione della Tariffa di Igiene Ambientale;
4. Di pubblicare copia della presente deliberazione all'albo telematico della Comunità delle Giudicarie;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ed eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. 2/2018 di data 03 maggio 2018;
6. Di dare atto che, avverso la deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art 183, comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 2/2018 di data 03 maggio 2018 è ammessa opposizione, da presentare al Comitato Esecutivo della Comunità entro il periodo di pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 entro 120 giorni, e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ai sensi del D.Lgs. n. 104 di data 02 luglio 2010, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

--ooo*ooo---

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giorgio Butterini	***dott. Michele Carboni***
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).